

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1857 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2017

sul riconoscimento delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza della *Commodity Futures Trading Commission* in quanto equivalenti a determinate disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a trovare soluzioni che assicurino la coerenza tra i requisiti giuridici stabiliti dall'Unione e quelli dei paesi terzi nel settore disciplinato dal medesimo regolamento. Tra le soluzioni previste rientra la delega concessa alla Commissione ad adottare decisioni con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, si considerano aver rispettato le disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza consente di evitare l'applicazione di regole duplicate o in conflitto e contribuisce pertanto al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i partner internazionali dell'Unione e stabiliti nel regolamento stesso.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificate dalle norme tecniche adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 14, lettere a) e b), e paragrafo 15, del medesimo regolamento, stabiliscono i requisiti giuridici dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, nonché gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie applicabili a tali contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») e lo scambio di garanzie («margini») tra le controparti.
- (3) Affinché il regime giuridico di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regime giuridico dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili devono produrre risultati sostanzialmente equivalenti a quelli consentiti dai requisiti dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi regolamentari perseguiti. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non esponano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto a quello a cui li esporrebbero contratti derivati dello stesso tipo stipulati da controparti stabilite nell'Unione e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione.
- (4) Il 1° settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America ⁽²⁾ riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ ESMA/2013/BS/1157, *Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US, Final report* (consulenza tecnica sull'equivalenza tra la regolamentazione di paesi terzi e l'EMIR — Stati Uniti d'America, relazione finale), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1° settembre 2013.

